

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 18

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

ALFREDO MANTOVANO

senatore all'epoca dei fatti

procedimento civile n. 72121/09 R.G. pendente presso il Tribunale di Roma

**Pervenuta dal Tribunale di Roma
il 14 giugno 2010**

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
GIUDICE DOTT. PANNULLO – RG 72121/2009
Verbale di udienza

Nella causa tra KHALID CHAOIKI

attore

E

MANTOVANO ALFREDO

convenuto

All'udienza del 14 aprile 2010 è presente per parte attrice l'avv. Stefano De Luca in sostituzione dell'avv. Luca Bauccio la quale contesta ed impugna quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché infondato in fatto ed in diritto. A fronte dell'eccezione di **insindacabilità ex art. 68 Cost.** sollevata **dal convenuto On. Alfredo Mantovano** nella comparsa di costituzione e risposta del 24 marzo 2010, parte attrice, ai sensi dell'art. 183, IV co., c.p.c., eccepisce in replica che la Corte Costituzionale ha individuato i requisiti necessari per l'applicabilità dell'art. 68 cost. (Corte Cost. nn. 10 e 11/2000, n. 52/2002, n. 79/2002, n. 207/2002, n. 521/2002, n. 219/2003, n. 120/2004, n. 298/2004, n. 152/2007), e che dal relativo quadro giurisprudenziale delineato in materia si evince con chiarezza che il «requisito minimo» è che: 1) il Parlamentare abbia reso dichiarazioni in un proprio atto parlamentare, tipico o atipico; 2) tale atto, oltre che esistente, possa essere chiaramente identificato.

Al riguardo, si veda specificamente Corte Cost. n. 331 del 2006 (1) e Corte Cost. n. 271 del 2007. (2)

Orbene: nel caso di specie, è stata proprio la controparte a dare indirettamente atto che non esistono atti parlamentari nei quali l'On. Alfredo Mantovano abbia reso dichiarazioni concernenti l'attore Khalid Chaouki.

A pag. 11 della comparsa costitutiva, infatti, controparte si è limitata a riferire che l'On. Alfredo Mantovano, nelle varie Legislature, ha svolto con molteplici atti tipici le «*proprie funzioni parlamentari, con precipuo riferimento alle tematiche inerenti l'immigrazione, ai flussi dell'immigrazione, all'integrazione degli immigrati nel tessuto sociale italiano eccetera. [...] Ovvio, pertanto, che quando è stato eletto Senatore nella XV Legislatura, quella del Governo Prodi, si sia trovato all'opposizione a partecipare fattivamente alle attività parlamentari anche e soprattutto nella materia dell'immigrazione, in ragione della sua competenza specifica scaturente dall'esperienza diretta avuta.*».

(1) ...che ha annullato una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. votata dalla Camera dei Deputati, in quanto: «ferma la irrilevanza di atti tipici del medesimo parlamentare posteriori allo svolgimento dei fatti e di quelli posti in essere da altri parlamentari, non sussistono atti tipici del deputato dei quali le dichiarazioni oggetto del giudizio costituiscano sostanziale riproduzione all'esterno».

(2) ... che ha parimenti annullato una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. votata dalla Camera dei Deputati, in quanto «non sono stati indicati, infatti, atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alla intervista suddetta, compiuti dallo stesso deputato, ai quali per il loro contenuto possano essere riferite le opinioni oggetto del giudizio di merito. E, come questa Corte ha più volte affermato, è insufficiente la comunanza di temi politici tra tali opinioni e atti della funzione parlamentare».

Risulta evidente, pertanto, che la controparte non soltanto **non** ha indicato (e nemmeno dato atto di) dichiarazioni concernenti l'attore Khalid Chaouki rese dall'On. Alfredo Mantovano in specifici atti parlamentari (anche perché, del resto, simili dichiarazioni non esistono), ma ha invocato, per di più in modo assolutamente vago e generico, proprio quella semplice «comunanza di temi politici» che la Corte Costituzionale, puntualmente e rigorosamente, ha escluso ai fini della ravvisabilità dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 68 Cost.

Deve quindi concludersi nel senso dell'assoluta infondatezza dell'avversaria eccezione, e relativa domanda, volta a far dichiarare all'Ill.mo Giudice adito «l'improcedibilità dell'azione civile di parte attrice ex art. 68 Costituzione». L'Avv. Giovannelli contesta le deduzioni avversarie circa la non applicabilità nella specie dell'art. 68 Cost. perché nel fascicolo depositato con la comparsa di costituzione e risposta sono stati allegati copia di atti tipici in cui c'è stata la partecipazione attiva in ambito parlamentare dell'On.le Mantovano. Per brevità si richiama per tutti l'allegato n. 10 costituito dalla copia del Disegno di Legge n. 947 d'iniziativa del Senatore On.le Mantovano avente ad oggetto: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria in Italia»; nonché si richiama l'allegato n. 17 riportante il resoconto sommario n. 113/2007 avente ad oggetto la Commissione Parlamentare anzidetta. Si contestano le pronunce giurisprudenziali ex adverso prodotte, in quanto inconferenti al caso di specie. In particolare nessuna pronuncia esiste che abbia stabilito la necessità della precisa indicazione negli atti parlamentari del soggetto che agisce in giudizio per aversi la pronuncia di improcedibilità ex art. 68 Cost. Si insiste, perciò, nell'eccezione pregiudiziale ex art. 68 Cost.

Il Giudice

Su accordo delle parti il Giudice rinvia concedendo termine per note sulla questione pregiudiziale sino al 5 maggio 2010 per parte attrice ed eventuali note di replica a parte convenuta sino al 20 maggio 2010 e rinvia la causa al 26/5/10.

Il Giudice Istruttore
Dott. Nicola Pannullo

Successivamente all'udienza del 26/5/10 è presente per l'attore l'avv. Stefania De Luca in sostituzione dell'avv. Luca Bauccio la quale nel riportarsi ai propri scritti difensivi, contesta ed impugna quanto ex adverso dedotto ed eccepito sull'insindacabilità ex art. 68 Costituzione dell'Onorevole Mantovano. È altresì presente per il convenuto l'avv. Paolo Giovannelli il quale si riporta alla memoria autorizzata alla scorsa udienza, insistendo nella richiesta di pronuncia sull'insindacabilità ex art. 68 Cost. È presente ai fini della pratica forense il Dott. Andrea Ippoliti.

Il Giudice

Dato atto, su istanza dell'Onorevole Mantovano, visto l'art. 3 Legge 140/2003 e l'art. 68 Costituzione, rimette copia degli atti al Senato e sospende il giudizio. Manda alla Cancelleria per gli incumbenti di legge.

Il Giudice Istruttore
Dott. Nicola Pannullo